

P
Spsime 1833-1834
M.

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 183

Proposte del Governo

d'iniziativa parlamentare

VOL. I.

SPRINTA

Ministero delle Finanze.

Signori Deputati

Il prossimo termine dell'anno
impose al Governo il dovere
di chiedere l'autorizzazione
per l'esercizio provvisorio dei
Bilanci dell'entrata anno 1854.

La facoltà che il Ministero
vi domanda, o Signori, mira ad
evitare ogni interruzione nel
pubblico servizio, e forma spa-
lo scopo del progetto di legge
che ho l'onore di sottoporre
alle vostre deliberazioni.

Sul riflesso che, per straordinarie
circostanze, subisce un considerabile
ritardo la discussione dei bilanci,

(3)

il monsignor suo esercizio
scuse) proposto per i tre primi
mesi della nuova curia;
e contemporaneamente e pur
chiesta al parlamento la
facoltà di continuare per
tutto il 1854, l'emissione
di buoni del tesoro in
anticipazione delle imposte
colle condizioni portate dalla
legge del 31. Giugno 1852.

Nel domandarvi queste
autorizzazioni io richiedo ad
un tempo la Camera di
determinare che il proannunciato
progetto di legge venga
discusso in via d'urgenza.

Progetto d. legge n. 2.
presentato dal Ministro d. Finanze
nello Stato il 28. 10. 1895.

Esercizio provisionale del bilancio 1896.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoja, di Genova,
Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto
di legge sia presentato alle Camere legislative, dal Presidente
del Consiglio, Ministro delle Finanze, che incarichiamo
di svolgerne i motivi e di soffenerne le discussioni,

Art. 1^o.

Il Governo del Re è autorizzato fino al letto il
mese di Marzo 1854, a riscuotere le tasse ed imposte
più dirette che indirette, a Smaltire i generi di privativa
domenicali secondo le vigenti tariffe, ed a pagare
le spese dello Stato ordinarie d'ogni sorta, e le
straordinarie che non ammettono dilazione, compreser
quelle da soddisfarsi a periodi anticipati, o che
dipendono da obbligazioni anteriori.

Queste facoltà s'intendono concesse nella
misura fissata nei Bilanci del 1853, colle
riduzioni proposte in quelli del 1854.

Art. 2^o.

Provvisoriamente, e fino alla pubblicazione dei
nuovi del 1854, la riscossione delle imposte
dirette sarà operata su quelli del 1853, e nella misura
in cui furono per tale anno stabiliti.

Art. 3:

La facoltà concessa dall'art. 9 della legge del 31.
Gennaio 1852, al Ministro delle Finanze di emettere
buoni del tesoro suo alla concorrenza di venti milioni
di lire) in anticipazione delle imposte, è rinnovata
per tutto l'anno 1854, colle stesse condizioni dalla
della legge stabilita.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione
della presente legge.

Da Torino 22. Dicembre 1853.


Vittorio Emanuele II

e. Inviato

Pellati

SESSIONE 1853-54

N.° 2

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Finanze

NELLA TORNATA DEL 27 DICEMBRE 1853

Esercizio provvisorio dei Bilanci 1854.

SIGNORI,

Il prossimo termine dell'anno impone al Governo il dovere di chiedere l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio dei Bilanci dell'entrante anno 1854.

La facoltà che il Ministero vi domanda, o signori, mira ad evitare ogni interruzione nel pubblico servizio, e forma essa lo scopo del progetto di legge che ho l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni.

Sul riflesso che, per straordinarie circostanze, subisce un considerevole ritardo la discussione dei bilanci, il provvisorio loro esercizio viene proposto per i tre primi mesi della nuova annata, e contemporaneamente è pure chiesta al Parlamento la facoltà di continuare per tutto il 1854 l'emissione di buoni del tesoro in anticipazione delle imposte colle condizioni portate dalla legge del 31 gennaio 1852.

Nel domandarvi queste autorizzazioni io richiedo ad un tempo la Camera di determinare che il preaccennato progetto di legge venga discusso in via d'urgenza.

VITTORIO EMANUELE II.

ECC. ECC. ECC.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato sino a tutto il mese di marzo 1854 a riscuotere le tasse ed imposte, sì dirette che indirette, a smaltire i generi di privativa demaniale, secondo le vigenti tariffe, ed a pagare le spese dello Stato ordinarie d'ogni sorta, e le straordinarie che non ammettono dilazione, compresevi quelle da soddisfarsi a periodi anticipati, o che dipendono da obbligazioni anteriori.

Queste facoltà s'intendono concesse nella misura fissata nei bilanci del 1853, colle riduzioni proposte in quelli del 1854.

Art. 2.

I 9.11.54
Provvisoriamente, e sino alla pubblicazione dei ruoli dell'anno 1854, la riscossione delle imposte dirette, *[, quanti alla precedente ed ai fatturati]*, sarà operata su quelli del 1853, e nella misura in cui furono per tale anno stabilitate.

Art. 3.

La facoltà concessa dall'art. 5 della legge del 31 gennaio 1852 al Ministro

delle Finanze, di emettere buoni del tesoro sino alla concorrente di *venti milioni* di lire in anticipazione delle imposte, è rinnovata per tutto l'anno 1854 colle stesse condizioni dalla detta legge stabilita.

(2)

Appuntato nella seduta del 26. Dicembre 1853.

Pellati